

5. Autocertificazione

Autocertificazione

Facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste relativamente a propri stati e qualità personali.

Ufficio di riferimento

Ufficio Demografici

Indirizzo: Municipio

Piazza Marconi, 16

30032 – Fiesso d'Artico (Ve)

Orario di ricevimento

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45

Contatti

- Sondra Brusegan

tel. 041.5137130

e-mail: demografici.elettorale@comune.fiessedartico.ve.it

- Marina Monetti

tel. 041.5137112

e-mail: urp2@comune.fiessedartico.ve.it

Descrizione

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste relativamente a propri stati e qualità personali.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. La firma non deve essere più autenticata. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Si possono autocertificare:

- A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni: la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a), lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, titolo di studio o

qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica, situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga, qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, di non aver riportato condanne penali, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

- B) Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, la proprietà di un immobile, ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione precedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad un'istanza.

Sanzioni

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti devono essere tempestivamente segnalate alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Requisiti

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono riferirsi alla persona che le sottoscrive. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono riferirsi anche a stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti dei quali chi le sottoscrive abbia diretta conoscenza, se nel proprio interesse. Conoscenza certa degli stati, fatti e qualità per i quali si presenta un'autocertificazione.

Modalità presentazione autocertificazione

Le autocertificazioni devono essere presentate o inviate alla Pubblica Amministrazione che richiede una certificazione, compilando l'apposito modulo e:

- a) unendo la copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido (nel caso di invio per posta o per via telematica);
- b) sottoscrivendolo in presenza del dipendente addetto a ricevere l'autocertificazione (nel caso di presentazione diretta).

Modulistica

Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione

Modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Costi

Nessuno

Normativa di riferimento

Artt. 46-47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Settore Economico-Amministrativo

Responsabile del Settore Economico-Amministrativo: Dott.ssa Cagno Alessandra